NUOVO REGOLAMENTO CONCERNENTE L'USO DEI POSTEGGI PUBBLICI

Art. 1 Basi legali

Il presente regolamento è riferito agli articoli 107 e 186 LOC.

Art. 2 <u>Definizione</u>

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, i posteggi di proprietà comunale ad uso comune o ad esso concessi in gestione.

Art. 3 Uso

¹L'uso dei posteggi pubblici d'uso comune nella giurisdizione comunale è regolato per mezzo di parchimetri singoli o collettivi o limitati nell'uso dalla zona blu; in luoghi discosti e poco frequentati e per casi di minima entità, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

²La tariffa oraria per l'uso di posteggi pubblici muniti di parchimetro è stabilita dal Municipio sulla base dell'articolo 40 lett. e) del Regolamento comunale.

³L'uso dei posteggi per biciclette e ciclomotori, negli appositi stalli, è libero e gratuito dappertutto.

Art. 4 Autorizzazioni

¹Alle persone che non dispongono di posteggi privati, il Municipio può concedere autorizzazioni semestrali o annuali che consentono l'uso di posteggi pubblici di determinati settori, senza limitazioni di tempo.

²Hanno di principio diritto all'autorizzazione:

- a) ogni fuoco (nucleo famigliare) del comune, limitatamente a un veicolo leggero immatricolato a nome di uno dei suoi componenti;
- b) le persone titolari di commerci e negozi ed i loro dipendenti, di regola, limitatamente a due veicoli leggeri per ragione sociale.

³L'autorizzazione può subordinatamente essere concessa anche ad altre persone in quanto sussista una disponibilità di posteggi in zona.

⁴Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi nel luogo e dei bisogni dei conducenti che sostano per un periodo limitato nel tempo.

⁵L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo di determinati posteggi, ma soltanto il diritto di posteggiare per un tempo indeterminato nel luogo indicato e senza ulteriore pagamento di tasse (parchimetri / esposizione del disco).

⁶L'autorizzazione in oggetto può essere annualmente rinnovata.

⁷Il Municipio può negare l'autorizzazione, come pure il suo rinnovo, se il richiedente può disporre di un posteggio privato nello stabile in cui risiede.

Art. 5 <u>Tasse</u>

¹Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate dal Municipio, entro i seguenti minimi e massimi:

da fr. 360.—a fr. 960.— l'anno per le persone di cui all'articolo 4 cpv. 2; da fr. 600.—a fr. 1'200.— negli altri casi.

²Per autorizzazioni di durata inferiore ad un anno, la tassa è ridotta proporzionalmente, ritenuto un periodo minimo di 6 mesi.

Art. 6 <u>Procedura</u>

La richiesta per l'ottenimento delle autorizzazioni deve essere presentata in Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per il quale s'intende richiedere l'autorizzazione.

Art. 7 <u>Contrassegno</u>

All'avente diritto al posteggio sarà consegnato uno speciale contrassegno sul quale apparirà il settore dove tale autorizzazione ha valore. Esso deve essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza.

Art. 8 <u>Disco orario speciale</u>

¹I domiciliati e residenti a Tenero-Contra possono ritirare presso la cancelleria comunale un disco orario speciale (di colore verde) che consente di usufruire di un'ora gratuita in tutti i posteggi comunali a pagamento del comune. Esso deve essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza.

²II disco orario speciale vale per 2 anni, prefissati dal Municipio.

³La tassa di cancelleria è fissata dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi: da **fr. 50.-** a **fr. 100.-**.

Art. 9 <u>Posteggi secondo le NAPR</u>

Le autorizzazioni non entrano in considerazione nel computo del numero minimo di posteggi da formare sulla base delle NAPR o rispettivamente nel calcolo di eventuali contributi di miglioria emessi per la formazione di posteggi pubblici.

Art. 10 Sanzioni

Le infrazioni al seguente regolamento sono punite dal Municipio con la multa e/o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 11 Applicazione

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. Esso entra in vigore all'atto della ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 giugno 2014

Ratificato dal Consiglio di Stato (o dal Dipartimento delegato) il 2 settembre 2014